

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 585-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 aprile 1988 - degli articoli 3, 4, 5 (commi da 1 a 8; 11 e 12), 6, 7 (commi 1 e 7), 8 e successivi dal

DISEGNO DI LEGGE n. 585

«Norme in materia di mercato del lavoro»

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1987

Norme in materia di mercato del lavoro

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**IMPIEGO STRAORDINARIO DI GIOVANI
IN INIZIATIVE DI UTILITÀ COLLETTIVA
NEL MEZZOGIORNO**

Art. 1.

(Piano straordinario di impiego dei giovani in iniziative di utilità collettiva)

1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale finanzia la realizzazione nei territori del Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Le predette iniziative sono promosse da agenzie per l'impiego, enti pubblici, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate, senza finalità di lucro, da imprese anche cooperative.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti promotori dell'iniziativa presentano alla agenzia per l'impiego competente per territorio progetti formulati ai sensi del comma 3 e corredati con la documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni ove esse siano necessarie alla loro attuazione. Su proposta dell'agenzia per l'impiego la Commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 8, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego e la Commissione regionale per l'impiego sono tenute a dare priorità:

a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego. I progetti devono in ogni caso indicare:

a) l'impresa responsabile della attuazione del progetto;

b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 4;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui all'articolo 4 non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa o eventualmente da assumere a tal fine con contratto di lavoro a termine per la durata del progetto;

h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g), tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.

4. La Commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata venga prolungata per un periodo non superiore a dodici mesi.

5. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, i compiti ad esse attribuiti dal presente articolo sono svolti dagli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione.

6. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sono emanate norme per la promozione e l'esecuzione, da parte degli enti locali, di progetti inerenti a servizi di protezione civile. I predetti progetti sono approvati con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.

7. Il decreto di cui al comma 6 può prevedere che i progetti abbiano una durata superiore a quella prevista dal comma 3, lettera *d*), e disciplina la possibilità del superamento, nei casi eccezionali, dell'orario previsto dall'articolo 2.

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto in particolare del tasso di disoccupazione giovanile, ripartisce tra le regioni interessate gli stanziamenti utilizzabili, indicando la quota destinata alle iniziative di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, la ripartizione viene operata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Impiego dei giovani)

1. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integra-

zioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.

2. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dalla presente legge per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 1 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE

CAPO I

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 3.

(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)

1. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare e deve essere formulata in conformità ad un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base di criteri determinati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

2. La durata del programma di cui al comma 1 non può essere superiore a tre anni. Il CIPI, per i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che rivestono particolare importanza per l'economia del Paese o per la tutela dei livelli occupazionali, ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi.

3. Ferma restando la durata massima dei tre anni, l'impresa può chiedere la modifica del

programma nel corso del suo svolgimento. La modifica è soggetta all'approvazione del CIPI.

4. L'impresa che abbia terminato il programma di cui al comma 1 non può procedere ad una nuova richiesta di integrazione salariale straordinaria per la medesima unità produttiva prima che sia trascorso un periodo pari ai due terzi di quello relativo al precedente programma e comunque non superiore a ventiquattro mesi. Il predetto periodo è sospeso per la durata della corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

5. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui al comma 1, da parte del CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo.

6. L'erogazione del trattamento è autorizzata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.

7. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario per i lavoratori e per i periodi per i quali abbia richiesto l'intervento ordinario.

8. La richiesta del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere presentata all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente nel termine previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, primo comma. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta, trova applicazione il comma secondo del predetto articolo.

9. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione nei confronti delle imprese che, in collegamento alla avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che determini rilevanti apporti di capitali e investimenti produttivi, presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

10. Il CIPI, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, fissa annualmente i criteri per l'indivi-

duazione dei casi di crisi aziendale in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori da valere per la selezione dei casi di intervento per l'anno successivo.

Art. 4.

(Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)

1. Nei casi di dichiarazione di fallimento degli imprenditori titolari di imprese industriali, nonché di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, e di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, è concesso, a domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, il trattamento di integrazione salariale per un periodo non superiore a tre mesi. Entro il predetto periodo, quando sia possibile la continuazione dell'attività e il mantenimento anche parziale di livelli occupazionali, tramite la cessione dell'azienda o di sue parti, il curatore, il liquidatore o il commissario sottopone al giudice delegato o all'autorità di controllo una relazione sulle prospettive di reimpiego, contenente la richiesta di concessione di un trattamento di integrazione salariale per il tempo necessario al perfezionamento della cessione dell'azienda e, comunque, non superiore ai nove mesi successivi alla scadenza del periodo trimestrale, nonché l'eventuale indicazione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 7, comma 1, dei lavoratori eccedenti da collocare in mobilità. Previa approvazione della relazione da parte del CIPI, il trattamento di integrazione salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e i lavoratori eventualmente indicati come eccedenti sono collocati in mobilità.

2. L'affittuario dell'azienda dell'imprenditore fallito, o di sue parti, ha diritto di prelazione, a parità di condizioni, nell'acquisto. Ove l'acquisto venga realizzato da altri soggetti, l'affittuario ha comunque diritto di essere da questi ultimi rimborsato della somma impiegata per investimenti produttivi durante il periodo di affittanza. Le stesse disposizioni si applicano in favore dell'affittuario in caso di

concordato consistente in cessione dei beni o di liquidazione coatta amministrativa.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

Art. 5.

(Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)

1. L'ammontare delle integrazioni salariali, qualunque sia la causa di intervento, non può superare l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione non si applica per il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da sette deputati e sette senatori, nominati su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri dai Presidenti delle rispettive Assemblies, un testo unico in materia di interventi di integrazione salariale, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per il migliore coordinamento delle diverse discipline.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI MOBILITÀ

Art. 6

(Procedura per la dichiarazione di mobilità)

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento di integrazione salariale straordinaria, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 3 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, ha facoltà di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti quando ricorrano i presupposti di cui al comma 7.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne

comunicazione preventiva per iscritto, non oltre undici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 5, alle rappresentanze aziendali nonchè, per il tramite della propria associazione sindacale, in quanto vi aderiscano e le conferiscano un mandato, alle rispettive associazioni di categoria.

3. A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le eventuali possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o parte di esso, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

4. La procedura di cui al comma 3 deve essere esaurita entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà alla Commissione regionale per l'impiego comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata alla predetta Commissione dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

5. La Commissione regionale per l'impiego, qualora non sia stato raggiunto l'accordo, convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 3 anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Questo esame deve comunque esaurirsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'impresa prevista al comma 4. La Commissione regionale per l'impiego invia una relazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nel caso in cui non sia stato raggiunto l'accordo, l'impresa, non oltre il decimo giorno successivo all'esaurimento dell'esame di cui al comma 5, può inoltrare al CIPI domanda di collocamento in mobilità del personale eccedente. Il CIPI provvede sulla domanda, sentita la Commissione regionale per l'impiego, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel termine di sessanta giorni.

7. Nei casi in cui, nel corso delle procedure, sia stato raggiunto l'accordo ovvero il CIPI abbia accolto la domanda, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati e gli operai eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso e dando comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego del loro nominativo, qualifica, livello di inquadramento, età, carico familiare e residenza.

8. La facoltà di cui al comma 7 può essere esercitata non prima di sei mesi e non oltre diciotto mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 5.

9. L'impresa è tenuta a comunicare per iscritto alle associazioni sindacali, contestualmente alla comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego di cui al comma 7, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità fornendo altresì informazioni sulle modalità e sui criteri da essa utilizzati per la compilazione del predetto elenco.

10. Le comunicazioni di cui al comma 7 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

11. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, qualora il loro rapporto non sia venuto a cessare, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda. Essi possono essere adibiti a mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate, ovvero a quelle concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in deroga all'ultimo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

12. Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa i criteri da seguire per provvedere sulla domanda di cui al comma 6.

13. Resta salva la facoltà dell'impresa di procedere al licenziamento collettivo per riduzione di personale:

a) prima di attivare la procedura di cui al presente articolo;

b) quando sia mancato l'accordo sindacale e il CIPI abbia respinto la domanda di

collocamento in mobilità, ovvero non abbia deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

14. Nel caso in cui alla lettera *b*) del comma 13, lo svolgimento della procedura di cui al presente articolo tiene luogo di quella eventualmente prevista dagli accordi sindacali.

Art. 7.

(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)

1. L'impresa identifica i lavoratori da collocare in mobilità in applicazione dei seguenti criteri in concorso tra loro: anzianità, carichi di famiglia, tenendo conto delle esigenze tecniche e produttive dei reparti interessati. Essa applica, inoltre, gli ulteriori criteri eventualmente stabiliti in sede sindacale nel momento della attuazione delle eccedenze.

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. Il recesso di cui all'articolo 6, comma 7, deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale.

4. In caso di violazione dei criteri previsti dal comma 1, trova applicazione l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta della metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 6, comma 7, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

6. L'impresa che procuri offerte di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate

relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di esse ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione nei casi previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 8, comma 3.

Art. 8.

(Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego)

1. La Commissione regionale per l'impiego, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego:

a) compila una lista dei lavoratori in mobilità; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione;

b) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità;

c) propone l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento.

2. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

3. La Commissione regionale per l'impiego, nei casi di cessazione totale dell'attività dell'impresa, ha facoltà di proporre il collocamento in mobilità dei lavoratori al CIPI, che provvede nel termine di sessanta giorni.

4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 1-bis del

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Indennità di mobilità)

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 6 hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di trenta mesi, commisurata al trattamento di integrazione salariale.

2. L'indennità di mobilità è corrisposta nella misura del trattamento d'integrazione salariale di seguito indicata:

- a) per i primi diciotto mesi: 100 per cento;
- b) dal diciannovesimo al ventiquattresimo mese: 70 per cento;
- c) dal venticinquesimo al trentesimo mese: 40 per cento.

3. Il trattamento di cui al presente articolo grava sulla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, e può essere corrisposto anticipatamente a quei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate modalità e condizioni per la corresponsione dei trattamenti predetti, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all'articolo 7, comma 5.

4. Il trattamento di cui al presente articolo sostituisce ogni altra prestazione economica a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

5. Il periodo di godimento della indennità di mobilità è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione di questa.

6. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato a tempo determinato durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità non ha diritto al trattamento per le giornate effettuate. Egli decade dal diritto all'indennità e viene cancellato dalla lista nel caso in cui non abbia

provveduto a darne preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

7. Le giornate di lavoro regolarmente prestate ai sensi del comma 6 non sono computate ai fini della determinazione del periodo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

8. I lavoratori messi in mobilità da imprese ubicate nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, hanno diritto al trattamento di cui al comma 1 per un periodo massimo di quarantadue mesi. In tal caso l'indennità di mobilità è corrisposta nella misura di seguito indicata:

- a) per i primi trenta mesi: 100 per cento;
- b) dal trentunesimo al trentaseiesimo mese: 70 per cento;
- c) dal trentasettesimo al quarantaduesimo mese: 40 per cento.

9. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

10. La gestione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria riceve un contributo annuo a carico della contabilità separata dell'integrazione salariale straordinaria pari all'onere sostenuto per il trattamento di cui al comma 2, al netto della somma dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 7, comma 5, e maggiorato degli oneri connessi alla contribuzione figurativa.

Art. 10.

(Collocamento dei lavoratori in mobilità)

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, resta ferma la precedenza nella riassunzione prevista dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore che assuma a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 è determinata per i primi diciotto mesi nella misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19

gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

3. L'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Il lavoratore avviato al lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato mantiene l'iscrizione nella lista di mobilità.

5. Per il lavoro prestato ai sensi dei commi 3 e 4 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 6 e 7.

6. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il relativo onere fa carico alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Art. 11.

(Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità)

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità quando:

a) sia stato assunto con contratto a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, sull'esito negativo dell'avviamento al lavoro;

b) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente;

c) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

d) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera c), di essere impegnato ai sensi dell'articolo 8, comma 4;

e) si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3.

2. La norma di cui al comma 1 opera quando le attività lavorative e di formazione offerte al

lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore.

3. La perdita del diritto al trattamento di mobilità è dichiarata entro quindici giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi dieci giorni la decadenza è dichiarata dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. È data immediata comunicazione della decisione adottata all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. La Commissione regionale per l'impiego, con delibera motivata, può modificare i limiti relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto, previsti nel comma 2, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera c), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile pari alla differenza tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il predetto assegno è a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ed è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. Il lavoratore, avviato al lavoro a tempo indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reinscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità.

7. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre la reinscrizione del lavoratore nella lista di mobilità in deroga al suddetto limite massimo.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche viene reinscritto nella lista di mobilità.

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

(Trasferimenti di azienda e crisi aziendale)

1. Ove tra l'acquirente, l'affittuario o il subentrante nella gestione dell'azienda, di sue parti o rami, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sia intervenuto un accordo circa le modalità del trasferimento dell'azienda, dalla dichiarazione dello stato di crisi aziendale di cui all'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 4 della presente legge consegue, nei confronti dei lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante, la inoperatività delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2112 del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

2. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che l'acquirente, affittuario o subentrante effettui entro un anno dalla data del trasferimento.

Art. 13.

(Norme in materia di contratti di solidarietà)

1. Il contratto collettivo stipulato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, può contenere la richiesta di concessione del regime di pensionamento anticipato di cui all'articolo 14, comma 1.

2. Il provvedimento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, concernente la concessione dell'integrazione salariale, comporta l'ammissione al regime di pensionamento anticipato indipendentemente dalla deliberazione del

CIPi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo citato nel comma 1 non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo stabilito dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Per il predetto trattamento non è dovuto il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, per il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo citato al comma 1 l'impresa non è ammessa a richiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 14.

(Pensionamento anticipato, lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 8, le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1988.

2. A partire dal 1° gennaio 1988 le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione solo per i dipendenti delle aziende che abbiano in atto sospensioni di lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

3. Nel caso in cui il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di eccedenza del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, ai lavoratori ultra cinquantacinquenni, se uomini, e cinquantenni, se donne, che abbiano una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni e che convengano con il datore di lavoro, ai sensi del predetto

contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale, per un orario non inferiore alla metà di quello praticato in azienda, spetta, a domanda, e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, la pensione di vecchiaia.

4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 3 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita, durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile nei limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.

5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto al comma 3, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione, è, ove più favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 3, non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

6. Il diritto di cui al comma 3 è subordinato all'accertamento, da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, della sussistenza, nel contratto collettivo aziendale, della finalità previste nel predetto comma.

Art. 15.

(Disciplina transitoria)

1. I provvedimenti di concessione del trattamento d'integrazione salariale straordinaria richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, con esclusione di quelle aventi ad oggetto la proroga del trattamento stesso, sono assunti secondo la normativa vigente alla predetta data ed il trattamento può essere

concesso per un periodo con scadenza non oltre il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. In fase di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, non trovano applicazione nei confronti delle imprese che hanno presentato le predette domande semprechè le stesse non siano state presentate in periodo di efficacia del provvedimento concessivo del trattamento straordinario di cassa integrazione.

2. I trattamenti di integrazione salariale straordinaria e le indennità o i trattamenti ad essi equiparati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogabili, anche con modifica della causa integrabile, per l'ulteriore periodo di dodici mesi. Questo periodo è aumentato a ventiquattro mesi qualora il trattamento sia stato già goduto per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, nell'anno precedente alla predetta data, si sia verificata una trasformazione dell'assetto proprietario dell'impresa. Per le imprese ammesse ai predetti trattamenti di integrazione salariale si applica, ricorrendone il presupposto, la disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 2.

3. Per le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge beneficiano dei trattamenti di cui al comma 2, il termine per la dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 6, comma 8, è fissato alla scadenza del sesto mese a decorrere dalla predetta data. Per i lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma il periodo di corresponsione dell'indennità di mobilità viene ridotto nella misura di un mese ogni dodici mesi di godimento del trattamento di integrazione salariale nel periodo precedente la cessazione del rapporto. La diminuzione del predetto trattamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, è anticipata in misura corrispondente alla predetta riduzione.

4. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stiano usufruendo del trattamento di integrazione salariale straordinaria da periodi anteriori al 1° gennaio 1980 hanno diritto a goderne per altri novanta giorni durante i quali la Commissione regionale per l'impiego esperirà la procedura di cui all'articolo 6, comma 5. Trascorso tale periodo i predetti lavoratori vengono iscritti nella lista

di mobilità ed il loro rapporto di lavoro si estingue. Essi hanno diritto alla corresponsione della indennità per la durata di quindici mesi.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione per i lavoratori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, e all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

7. I lavoratori che siano posti in mobilità ai sensi dei commi 3 e 4, hanno diritto all'indennità di mobilità senza riduzione e fino al compimento del cinquantesimo anno di età, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) fruiscano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, del trattamento di integrazione salariale straordinaria del quale abbiano beneficiato, successivamente al 31 dicembre 1979, per un periodo superiore alla metà di quello intercorrente tra la data predetta e quella di entrata in vigore della presente legge;

b) abbiano compiuto l'età di cinquanta anni;

c) abbiano maturato, ai fini pensionistici, un'anzianità contributiva di quindici anni.

8. Successivamente al compimento del cinquantesimo anno di età, i predetti lavoratori hanno facoltà di chiedere il pensionamento anticipato di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 16.

(Norme in materia di trattamenti di integrazione salariale nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura)

1. Ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso, previo accertamento da parte del CIPI, anche nei casi in cui il lavoro presso le predette imprese,

impegnate nella realizzazione di grandi opere pubbliche, subisca una interruzione in diretta conseguenza di mancati o ritardati pagamenti da parte del committente pubblico non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. La durata del trattamento non può essere superiore a dodici mesi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, il trattamento d'integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, spetta anche nei casi di sospensioni operate da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per esigenze di ristrutturazione e riconversione aziendale previamente accertate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Comitato speciale di cui all'articolo 11 della predetta legge n. 457 del 1972.

4. Il trattamento di cui al comma 3 può essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni e non concorre alla determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 457 del 1972. Le imprese che si avvalgono del trattamento di cui al comma 3 sono tenute a versare alla cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del 4 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 3.

Art. 17.

*(Fondo per la mobilità della manodopera -
Contributo INPGI)*

1. Il limite di lire 19.000 miliardi previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di regolazione debitoria pregressa dello Stato per il risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria si intende comprensivo del fabbisogno concernente la

regolazione del Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per le agevolazioni concesse ai sensi dei commi quinto e sesto dell'articolo 21 e dell'articolo 27 della stessa legge n. 675 del 1977 per il periodo dal 1° gennaio 1983 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i giornalisti il contributo annuo di cui all'articolo 9, comma 3, viene versato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

Art. 18.

*(Disposizioni in materia di assicurazione
contro la disoccupazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo dell'indennità giornaliera, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è fissato nella misura del 15 per cento della retribuzione. La predetta misura è elevata al 20 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1990.

2. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media percepita e soggetta a contribuzione nei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ovvero, per i lavoratori di cui al comma 5, percepita nell'anno solare per il quale è richiesta l'indennità. La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, sulla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, i lavoratori indicati all'articolo 40, paragrafi ottavo e nono, del citato decreto-legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di almeno due anni di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, il lavoratore ha diritto all'indennità giornaliera qualora in suo favore siano stati accreditati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione almeno per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

5. In mancanza del requisito contributivo, di cui al comma 4, il lavoratore che abbia prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto, per l'anno solare in cui è compreso il periodo di disoccupazione, all'indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero trecentododici e quello delle giornate di lavoro prestato.

6. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, il trattamento di cui al comma 5 è corrisposto a condizione che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a cinquantuno in ciascun anno del biennio. La presente disposizione non trova applicazione nei confronti dei lavoratori agricoli a tempo determinato aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione. Per questi ultimi, fermo restando il requisito di almeno centodue contributi giornalieri conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità di disoccupazione e nell'anno precedente nonchè il corrispondente accredito figurativo ai fini pensionistici, viene meno il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, per le giornate eccedenti quelle corrisposte a titolo di trattamento speciale.

7. Per i lavoratori agricoli che hanno diritto al trattamento di cui al comma 5 i contributi figurativi, ai fini pensionistici, sono accreditati, oltre che per il numero di giornate indennizzate, per un ulteriore numero di giornate fino al raggiungimento dell'accredito complessivo di duecentotrentuno contributi giornalieri compresi quelli effettivi.

8. Nell'anno di entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori di cui al comma 5 l'indennità di disoccupazione è corrisposta con riferimento alle giornate di lavoro prestato tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 31 dicembre. Ai predetti lavoratori, che rimangono disoccupati nel periodo di centottanta giorni successivo all'entrata in vigore della presente legge e che possono far valere i requisiti previsti dalla normativa modificata dal comma 4, è data facoltà di richiedere il trattamento, nella nuova misura, ai sensi della predetta normativa. Per i lavoratori agricoli di cui al comma 6 la misura del trattamento di disoccupazione prevista al comma 1 si applica per le indennità relative ai periodi di disoccupazione dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4 e seguenti si applicano fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Dopo il primo biennio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sugli effetti prodotti sul mercato del lavoro dalle disposizioni suddette formulando proposte per il definitivo riordino della disciplina in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Art. 19.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro e prolungamento del periodo di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile)

1. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre

1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione soltanto con riferimento ai lavoratori assunti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero per i contratti di formazione e lavoro conformi agli *standards* formativi determinati dalla regione, sentita la Commissione regionale per l'impiego.

2. Nei casi in cui non trovi applicazione il comma 1, la contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta nella misura del 50 per cento.

3. Le imprese che assumono con contratti di formazione e lavoro mentre hanno in atto sospensioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a corrispondere alla cassa integrazione guadagni, per tutta la durata delle predette sospensioni e per ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro durante il predetto periodo, e comunque per un numero di essi non superiore a quello dei lavoratori sospesi, un contributo mensile pari al 4 per cento dell'integrazione salariale corrisposta, elevato all'8 per cento nel periodo successivo al termine di cui all'articolo 6, comma 8. Tale contributo è calcolato sull'importo massimo del trattamento di integrazione salariale determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427.

4. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, è differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge medesima.

5. In deroga all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 i progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della presente legge possono prevedere l'assunzione di giovani con anzianità di iscrizione nella lista di collocamento inferiore a dodici mesi, a condizione che si tratti di giovani laureati, diplomati ovvero in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e che i progetti prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento.

Art. 20.

*(Riforma delle procedure
di avviamento al lavoro)*

1. I datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere mediante richiesta nominativa i lavoratori da adibire a mansioni per le quali la vigente normativa prevede l'assunzione mediante richiesta numerica. Tale facoltà può essere esercitata a condizione che la metà delle predette assunzioni riguardi lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate indicate al comma 2.

2. Sono categorie svantaggiate, ai fini della presente legge:

a) i lavoratori di età compresa tra i venti e i trentadue anni iscritti da più di tre anni nella prima classe delle liste del collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciale, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 8;

c) altre categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le Commissioni regionali per l'impiego possono, con motivata deliberazione da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 2. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore ai due terzi.

4. La deliberazione, che può essere assunta anche limitatamente a territori subregionali, viene sottoposta, dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta le sue

determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

5. La richiesta nominativa è ammessa, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, anche per l'assunzione dei lavoratori destinati ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. È abrogato l'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

7. Ai fini di incentivare l'assunzione dei lavoratori maggiormente svantaggiati il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di determinare una riduzione degli oneri contributivi dovuti per lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate ed assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da datori di lavoro nei cui confronti trova applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. La determinazione può avvenire per specifiche aree territoriali, per particolari categorie di lavoratori e per limitate quote di essi. La riduzione degli oneri contributivi non può essere superiore al 50 per cento e deve avere una durata pari a quella del periodo di disoccupazione dei predetti lavoratori e comunque non superiore a ventiquattro mesi.

Art. 21.

(Disposizioni diverse)

1. Il termine del 31 dicembre 1987 di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, riguardante il prepensionamento in particolari settori, è differito al 31 dicembre 1988.

2. Al Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui

all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi. All'onere di cui al presente comma si provvede, per l'anno 1988, mediante prelievo dal gettito dei contributi di cui all'articolo 10, comma primo, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

3. Le prestazioni rese con l'impiego di mezzi propri per il recapito di corrispondenza non comportano la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

4. Le imprese esercenti l'attività di recapito di corrispondenza devono stipulare una polizza assicurativa a favore dei prestatori di cui al comma 3 contro i rischi professionali dell'infortunio e della morte. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità e le condizioni tipo dei relativi contratti.

5. Fino alla data del 31 dicembre 1989, per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio nazionale, come stabilito nell'articolo 30 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e per soddisfare le esigenze derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 della stessa legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dalla vigente normativa, sono autorizzati a stipulare contratti e convenzioni anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano altresì il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7. Per i contratti di cui al presente comma il parere sulla congruità della

spesa è espresso dal provveditorato generale dello Stato.

6. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. I predetti oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri connessi all'attuazione del piano straordinario di impiego dei giovani in iniziative di utilità collettiva, di cui all'articolo 1, valutati in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente prelievo dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione e per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Piano straordinario di impiego dei giovani in iniziative di utilità collettiva» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

2. All'onere derivante dall'articolo 21, comma 1, calcolato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per gli anni 1989 e 1990, si provvede, per l'anno 1988, mediante prelievo dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione e per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Disposizioni in materia di prepensionamento in particolari settori» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.